

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 1 – Costituzione

Ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale 12/2005 viene istituita presso il Consorzio per il Parco delle Groane la Commissione per il paesaggio.

Art. 2 – Composizione

1. la Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo.
2. E' membro di diritto il Responsabile dell'area tecnica del Consorzio Parco Groane che assume le funzioni di Presidente della Commissione
3. E' composta altresì dai seguenti membri:
 - a) due esperti dotati di professionalità tecnica almeno quinquennale in materia urbanistica, architettonica, edilizia risultante da curriculum
 - b) due esperti dotati di professionalità tecnica almeno quinquennale in materia ambientale e paesaggistica risultante da curriculum
4. La Commissione per il paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.
5. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente dell'Amministrazione Consortile di area tecnica o amministrativa; il Segretario è nominato dal Presidente della Commissione
6. Partecipano altresì alle riunioni della Commissione per il paesaggio, in qualità di uditori e senza diritto di voto, i rappresentanti dei servizi tecnici comunali, interessati ai progetti iscritti all' ordine del giorno

Art. 3 – Nomina e designazione

1. La Commissione per il paesaggio viene nominata dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto oltre che dei criteri di cui all'art. 2 anche del principio della pari opportunità.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui al presente Regolamento ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il paesaggio

Art. 4 – Scadenza

1. La durata in carica della Commissione per il paesaggio corrisponde a quella del Consiglio di Amministrazione
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque essere nominata non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il paesaggio.
2. Sono altresì incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio i soggetti che rivestono incarichi nell'ambito del Consiglio di Amministrazione del Consorzio o nell'ambito delle Giunte comunali dei Comuni consorziati.
3. Vigono inoltre tutte le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti.

Art. 6 – Conflitto di interessi

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il paesaggio.

Art. 7 – Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art. 5 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Art. 8 – Assenze ingiustificate

1. I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che provvede alla sostituzione.

Art. 9 – Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione consortile che si esprime su questioni in materia del paesaggio
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione per il paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
3. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati al successivo art. 10.

Art. 10 – Pareri obbligatori ex-lege

1. Il parere della Commissione per il paesaggio è obbligatoriamente richiesto per:
 - a) rilascio autorizzazione paesaggistica di competenza del Consorzio per il Parco delle Groane
 - b) parere di cui all'art. 32 della Legge 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)

Art. 11 – Altri pareri obbligatori

1. Il parere della Commissione per il paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:

- a) opere pubbliche e progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico
- b) interventi di arredo del parco
- c) interventi che abbiano a modificare la morfologia del territorio
- d) altri interventi previsti da norme o regolamenti vigenti.

2. In materia urbanistica la Commissione per il paesaggio valuta i caratteri di inserimento nel paesaggio degli interventi proposti da piani attuativi.

3. La Commissione del paesaggio può essere chiamata ad esprimere parere:

- a) sulle proposte di variante ai Piani di governo del territorio limitatamente all'area inclusa nel perimetro del Parco delle Groane;
- b) sulle proposte di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
- c) sulle proposte di variante ai Piani di settore

Art. 12 – Modalità di valutazione

1. La Commissione per il paesaggio si esprime su progetti che le vengono sottoposti dal Responsabile area tecnica già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa

2. La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva dell'area protetta

3. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Giunta Regionale Lombarda nonché agli altri atti di natura paesistica

4. I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.

Art. 13 – Convocazione

1. La Commissione per il paesaggio si riunisce in presenza di progetti da valutare in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, per motivi di urgenza.

2. La seduta è convocata dal Presidente; la convocazione avviene per mezzo di lettera, per mezzo di fax, o posta elettronica

3. La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione ai membri della Commissione almeno 3 giorni prima della convocazione

Art. 14 – Ordine del giorno

1. Il Presidente predisponde l'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta, con indicante l'elenco dei progetti sottoposti a parere

2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo consortile e non appena completati di tutti gli elaborati eventualmente richiesti alla data successiva alla presentazione.

Art. 15 – Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione per il paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente, nonché di due membri della Commissione, di cui almeno uno per ogni campo di specializzazione

2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente

Art. 16 – Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione del paesaggio non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere
2. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della commissione nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 17 – Verbalizzazione

1. Il Segretario assiste alle operazioni e alle sedute della Commissione per il paesaggio apposito verbale.
2. I verbali della Commissione devono essere sottoscritti dal Presidente, o dal Vice-Presidente, dai membri della Commissione presenti e dal Segretario; devono essere altresì sottoscritti nelle forma sopraindicata tutti gli elaborati progettuali

Art. 18 Sopralluogo

1. E' data facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere; del sopralluogo viene redatto apposito verbale.

Art. 19 Rimborsò spese

1. A titolo di rimborso spese verrà riconosciuto ai componenti della Commissione, con l'esclusione del Presidente, una indennità forfetaria stabilita dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, in analogia con quanto determinato per altri organi collegiali.

Art. 20 Rapporti con le Amministrazioni Comunali

1. Ai sensi dell'art. 81 del comma 2 della L.R. 12/2005, gli enti locali consorziati possono avvalersi della Commissione per il paesaggio del Consorzio Parco Groane per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 80, comma 5 della succitata legge, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP.
2. I rapporti con le Amministrazioni Comunali sono regolati da apposita convenzione in merito alle competenze attribuite e le modalità di rimborso.
3. La convenzione di cui al punto 2 viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.